



COMUNE DI PALERMO
DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI CIRCOSCRIZIONE
“Sandro Pertini”

DELIBERAZIONE N° 299 DEL GIORNO 12 NOVEMBRE 2018

OGGETTO: “Preso d’atto della sentenza n.2164/2018 emessa dal TAR Sicilia. Sostituzione del Sig. Cannella Michele alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo con la Sig.ra Acanfora Ida. Giuramento e Convalida”.

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Novembre nella sede della VI Circoscrizione, sita in Via Monte San Calogero, 26 convocato alle ore 11,30 prot. n.1624686/P del 07/11/2018 si è riunito, nell'apposita aula il Consiglio di Circoscrizione per trattare vari argomenti compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. Maraventano Michele, Presidente del Consiglio della VI Circoscrizione.

Assiste, nella qualità di Segretario, l'Esperto Amm.vo Dott. Manfrè Giuseppe.

Il Presidente, verificata la validità della seduta, la dichiara aperta e, con l'approvazione del Consiglio, nomina scrutatori i Sigg.: Aresu, None e Valenti.

Risultano presenti, al momento della adozione della presente deliberazione, i seguenti consiglieri:

Maraventano Michele	P		Presidente	
Li Muli Roberto	P		Vice Presidente	
Acanfora Ida	P		Siino Alfredo	P
Aresu Umberto	P		Susinno Sergio	P
Nona Antonio	P		Tumbarello Daniela	P
Pernice Fabio	P		Valenti Giuseppe	P

Il Presidente sottopone al Consiglio la “Preso d’atto della sentenza n.2164/2018 emessa dal Tar Sicilia. Sostituzione del Sig. Cannella Michele Manfredi alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo con la Sig.ra Acanfora Ida. Giuramento e convalida.

- Considerato** che in data 07/11/2018 l'Avvocatura Comunale ha trasmesso al VI Consiglio Circostrizionale del Comune di Palermo la sentenza n.2164/2018, allegata al presente provvedimento, emessa dal Tar Sicilia con la quale la predette autorità;
- annulla dispone** i provvedimenti impugnati;
la correzione del risultato delle operazioni elettorali per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio Circostrizionale della VI Circostrizione del Comune di Palermo tenutasi l'11 giugno 2017, nel senso di attribuire un secondo seggio alla lista n.5 Palermo 2022, e di sottrarre corrispondentemente un seggio alla lista n.17 Democratici e Popolari;
- proclama** conseguentemente, eletta alla carica di Consigliere della VI Circostrizione del Comune di Palermo la ricorrente Acanfora Ida, in luogo del controinteressato Cannella Miche Manfredi.

Il Presidente pone in votazione, a voti palesi e per alzata di mano la "Presenza d'atto della sentenza n.2164/2018 emessa dal Tar Sicilia che annulla la proclamazione del Sig. Cannella Michele Manfredi alla carica di Consigliere della VI Circostrizione del Comune di Palermo e proclama eletta alla carica di Consigliere della VI Circostrizione del Comune di Palermo la Sig.ra Acanfora Ida" e, con l'ausilio degli scrutatori, accerta e proclama il seguente risultato:

Presenti: n.10;
voti favorevoli: n.10;
voti astenuti: n.00;
voti contrari: n.00.

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE PRENDE ATTO

Della sentenza n.2164/2018 emessa dal Tar Sicilia

- Viste** le dichiarazioni rese dallo stesso Consigliere circa l'esistenza di cause di ineleggibilità previste dalla normativa vigente a carico dello stesso che si allegano alla presente per farne parte integrante;
- sentita** la lettura da parte del Segretario degli art.9-10-11-12-13e 14 comma 2 della L.R. n.31/86;
- visto** che non sono pervenute agli atti d'Ufficio comunicazioni in merito all'esistenza nei confronti della Sig.ra Acanfora Ida di condizioni di ineleggibilità ai sensi della vigente normativa;
che il presente organo consiliare non formula alcuna osservazione circa l'esistenza nei confronti della stessa delle predette cause ostative;
- sentito** il giuramento prestato dalla Sig.ra Acanfora Ida ai sensi dell'art.45 del O.R.EE.LL ed espresso con la seguente formula "**Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Circostrizione in armonia degli interessi della Repubblica, della Regione e del Comune**";
- preso atto** che non esistono motivi ostativi alla convalida del Consigliere Acanfora Ida, il Presidente pone in votazione per appello nominale la convalida del

Consigliere sopra menzionato e con voto reso e verificato nei modi e forma di legge si ottiene il seguente risultato:

- 1) Acanfora Ida: Favorevole;
- 2) Aresu Umberto: Favorevole;
- 3) Li Muli Roberto: Favorevole;
- 4) Maraventano Michele: Favorevole;
- 5) Nona Antonio: Favorevole.
- 6) Pernice Fabio: Favorevole;
- 7) Siino Alfredo: favorevole;
- 8) Susinno Sergio: Favorevole;
- 9) Tumbarello Daniela: Favorevole;
- 10) Valenti Giuseppe. Favorevole.

Presenti: n. 10;
Votano sì: n. 10;
Votano no: n. 00;
Astenuiti: n. 00.

IL CONSIGLIO DELLA VI CIRCOSCRIZIONE DELIBERA

All'unanimità la convalida del Consigliere della VI Circoscrizione Acanfora Ida e la surroga del Consigliere Cannella Michele Manfredi.

Su proposta del Presidente si pone in votazione l'immediata esecuzione del presente atto che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n.10;
voti favorevoli: n.10;
voti astenuti: n.00;
voti contrari: n.00.

Il Consiglio della VI Circoscrizione approva **all'unanimità l'Esecuzione Immediata.**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
Esp. Amm.vo
Dott. Giuseppe Manfrè

Il Presidente
Maraventano Michele

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo esistente presso la sede della VI Circoscrizione dal _____ a tutto il decimo giorno successivo.

Palermo, lì

Il Segretario

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ a tutto il decimo giorno successivo

Il Messo comunale

Il Segretario generale

Palermo, lì

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ in seguito a pubblicazione all'Albo della Circoscrizione ed all'Albo Pretorio di questo Comune, ai sensi del combinato disposto degli artt.34 del Regolamento per il Decentramento e 68 c.2 dello Statuto come sopra certificato.

Il Segretario

COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
SETTORE SERVIZIO ALLA COLLETTIVITA'

VI CIRCOSCRIZIONE
"Sandro Pertini"

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il presente foglio contiene il parere ai sensi dell'art.68 dello Statuto comma 1 fa parte integrante della proposta di deliberazione avente per oggetto: Presa d'atto della sentenza N. 2164/2018 emessa dal TAR Sicilia. Sostituzione del Sig. Cannella Michele Manfredi alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo con la Sig.ra Acanfora Ida. Giuramento e Convalida.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
(ART. 1 L.R. n.48/91 e successive modifiche L.R. 30/2000 e art. 68 dello Statuto)

- VISTO: si esprime parere favorevole
 VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

IL DIRIGENTE
D.ssa Alfonsa Arena



Data

12/19/2018



COMUNE DI PALERMO
AREA DEI SERVIZI AI CITTADINI
SETTORE SERVIZI AI CITTADINI
VI CIRCOSCRIZIONE

"Sandro Pertini"

Via Monte San Calogero, 26/28

E-mail: sestacircoscrizione@comune.palermo.it

Tel. 091/7407651 – Fax 091/7407643

Resp. Le U.O. Organi Istituzionali: Esp. Amm.vo Dott. Manfrè Giuseppe
Il Responsabile del procedimento: Esp. Amm.vo Dott. Manfrè Giuseppe

E-mail: g.manfre@comune.palermo.it

Prot. N. /P

Palermo,

OGGETTO: Dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a IDA ACANFORA nato/a PALERMO il 1975

ed ivi Residente a PALERMO in Via [REDACTED]

Telefono [REDACTED] dichiara di essere stato/a eletto/a Consigliere della VI

Circoscrizione con la lista PALERMO 2022

Ogni comunicazione relativa allo/a Scrivente potrà essere inviata a:

E-mail [REDACTED]

In Fede

Ida Acanfora

V CIRCOSCRIZIONE

GIURAMENTO DEI CONSIGLIERI

(Secondo la formula prescritta dall'art.45 dell'O.R.EE.LL.)

Io, sottoscritto Stefano Acampa, Consigliere della VI Circoscrizione, giuro di adempiere alle mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Circoscrizione, in armonia agli interessi della Repubblica, della Regione e del Comune.

Palermo, 12-11-2018

Stefano Acampa



COMUNE DI PALERMO

VI CIRCOSCRIZIONE

“Sandro Pertini”

DICHIARO CHE NON SUSSISTONO NEI MIEI CONFRONTI CAUSE DI
INCANDIDABILITA' AI SENSI DELL'ART. 10 DEL D. LGS. N. 235/2012.

“DICHIARO, ALTRESI', CHE NON SUSSISTONO CAUSE DI
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' EX D. LGS. N. 39 DELL'8
APRILE 2013”

PALERMO LI

12-11-2018

FIRMA



COMUNE DI PALERMO

VI CIRCOSCRIZIONE "Sandro Pertini"

**"DICHIARO CHE NON SUSSISTONO NEI MIEI CONFRONTI CAUSE DI
INELEGGIBILITA' E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DEGLI ART. N. 9-10-11-
12-13-14- L.R.N. 31/86"**

PALERMO LI


12-11-2018

FIRMA

Stefano Acasfe

Data: 26 ottobre 2018, 11:46:05
Da: invio_avvisi@pec.ga-cert.it
A: r.cannarozzo@cert.comune.palermo.it
Oggetto: Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso 201701848 COD#tarpa201810568515_1
Allegati: Avv015_201701848_201810568515.pdf (21.4 KB)
 201802164_01.pdf (237.9 KB)

Questo messaggio e' generato automaticamente. Si prega di non rispondere.





REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia

Palermo
SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Cannarozzo Fazzari Roberta

Presso:

Cannarozzo Roberta

Piazza Marina 39 90133 Palermo Tel Fax

Avviso di pubblicazione di sentenza

RICORSO ELETTORALE

(art. 129, co. 7, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 26/10/2018 con il n. 2164/2018 ed esito: **Accoglie**.

Numero Registro Generale: 1848/2017

Parti	Avvocati
ACANFORA IDA	Petta Carlo Scala Giovanni

Contro:


Parti	Avvocati
Comune Di Palermo, ed altri	Cannarozzo Fazzari Roberta

COGLIE

Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione

Palermo, li' 26/10/2018

l'operatore amministrativo



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2017, proposto da Ida Acanfora, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Scala e Carlo Petta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Scala in Palermo, via Principe di Paternò, 67;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina 39;

nei confronti

Michele Manfredi Cannella non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Verbale dell'Ufficio Centrale elettorale per l'Elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale della VI Circoscrizione (Cruillas – San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.) – Resuttana – San Lorenzo) del Comune di Palermo, che ha avuto luogo domenica 11 giugno 2017, chiuso il 29 giugno 2017 ;

- nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, collegato o altrimenti connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, e, in special modo, dell'atto di proclamazione degli eletti al Consiglio circoscrizionale nella parte in cui non contempla tra gli eletti la ricorrente, con conseguente correzione dei risultati elettorali e del verbale dell'Ufficio Centrale, nonché proclamazione dell'odierna ricorrente alla carica di consigliere circoscrizionale della VI Circoscrizione del Comune di Palermo in sostituzione del proclamato eletto Michele Manfredi Cannella

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2018 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO


1. Con ricorso depositato il 26 luglio 2017, e notificato il successivo 28 agosto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di trattazione n. 977/2017, la signora Ida Acanfora ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l'illegittimità.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Palermo, producendo documentazione.

Il controinteressato, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio

Dopo una serie di attività istruttorie di cui meglio si dirà *infra*, il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 24 ottobre 2018.

2. La ricorrente è stata candidata alla carica di Consigliere circoscrizionale, nella lista n. 5 "Palermo 2022", collegata al candidato presidente Michele Maraventano, nelle operazioni elettorali per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1848 del 2017, proposto da Ida Acanfora, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Scala e Carlo Petta, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Scala in Palermo, via Principe di Paternò, 67;

contro

Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberta Cannarozzo, con domicilio eletto in Palermo, piazza Marina 39;

nei confronti

Michele Manfredi Cannella non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del Verbale dell'Ufficio Centrale elettorale per l'Elezione del Presidente di Circoscrizione e del Consiglio circoscrizionale della VI Circoscrizione (Cruillas – San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.) – Resuttana – San Lorenzo) del Comune di Palermo, che ha avuto luogo domenica 11 giugno 2017, chiuso il 29 giugno 2017 ;

circoscrizionale della VI Circoscrizione (Cruillas – San Giovanni Apostolo (ex C.E.P.) – Resuttana – San Lorenzo) del Comune di Palermo, tenutesi l'11 giugno 2017.

La ricorrente non veniva eletta, riportando una cifra individuale di 3.015 (pari a 306 voti di preferenza), così collocandosi al secondo posto di lista subito dopo il candidato eletto sig. Roberto Li Muli, il quale riportava una cifra individuale di 3.853 (pari a 1.144 voti di preferenza).

Con il ricorso in esame deduce vizi di legittimità degli atti relativi al risultato delle predette operazioni elettorali, conseguenti a “discordanze tra i verbali degli uffici elettorali di sezione e il verbale dell'Ufficio Centrale”, così indicate in ricorso:

“3.1.1.) In primo luogo, si deve evidenziare come in otto sezioni della Circoscrizione i voti validi per la lista n. 5 Palermo 2022 determinati dall'Ufficio Centrale [ALLEGATO N. 3] non corrispondano a quelli attribuiti dagli Uffici elettorali di Sezione, in particolare:

§ Nella sezione n. 75 (ubicata presso la scuola primaria “F. Crispi” in via Barisano da Trani, n. 7) l'Ufficio Centrale ha assegnato 19 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 27 [ALLEGATO N. 7, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 96 (ubicata presso la scuola primaria “G. Fava” in via Monte San Calogero, n. 20) l'Ufficio Centrale ha assegnato 37 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 20 [ALLEGATO N. 8, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 404 (ubicata presso la scuola primaria “Trinacria” in via Trinacria, n. 1) l'Ufficio Centrale ha assegnato 40 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 28 [ALLEGATO N. 9, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 411 (ubicata presso la scuola primaria “Bentivegna” in via via San Lorenzo, n. 85) l'Ufficio Centrale ha assegnato 23 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 36 [ALLEGATO N. 10, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 434 (ubicata presso la scuola primaria “Rosmini” in via Cruillas, n. 4) l'Ufficio Centrale ha assegnato 59 voti, mentre l'Ufficio elettorale di

Sezione ne aveva attribuiti 46 [ALLEGATO N. 11, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 438 (ubicata presso la scuola dell'infanzia "Paladini" in piazza Benvenuto Cellini, n. 4) l'Ufficio Centrale ha assegnato 32 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 47 [ALLEGATO N. 12, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 453 (ubicata presso la scuola primaria "Rosmini" in via Cruillas, n. 4) l'Ufficio Centrale ha assegnato 32 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 53 [ALLEGATO N. 13, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 595 (ubicata presso la scuola primaria "Vitali" in via Inserra, n. 1) l'Ufficio Centrale ha assegnato 19 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 96 [ALLEGATO N. 14, § 35, pag. 32].

Complessivamente nelle 8 sezioni in contestazione l'Ufficio Centrale ha accertato 261 voti per la lista n. 5 Palermo 2022 [ALLEGATO N. 3], di contro dai verbali degli uffici elettorali di sezione risultano attribuiti a detta lista nelle medesime sezioni un totale di 353 voti, con una variazione in aumento di 92 voti.

3.1.2.) In secondo luogo, si deve evidenziare come in altre otto sezioni della Circoscrizione, in gran parte coincidenti con le precedenti, i voti validi per la lista n. 17 Democratici e Popolari determinati dall'Ufficio Centrale [ALLEGATO N. 3] non corrispondano a quelli attribuiti dagli Uffici elettorali di Sezione, in particolare:

§ Nella sezione n. 75 (ubicata presso la scuola primaria "F. Crispi" in via Barisano da Trani, n. 7) l'Ufficio Centrale ha assegnato 1 voto, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 12 [ALLEGATO N. 7, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 96 (ubicata presso la scuola primaria "G. Fava" in via Monte San Calogero, n. 20) l'Ufficio Centrale ha assegnato 39 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 24 [ALLEGATO N. 8, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 209 (ubicata presso la scuola primaria e dell'infanzia "M. Gandhi" in via Sardegna, n. 55) l'Ufficio Centrale ha assegnato 22 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 17 [ALLEGATO N. 15, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 404 (ubicata presso la scuola primaria "Trinacria" in via Trinacria, n. 1) l'Ufficio Centrale ha assegnato 17 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 11 [ALLEGATO N. 9, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 411 (ubicata presso la scuola primaria "Bentivegna" in via San Lorenzo, n. 85) l'Ufficio Centrale ha assegnato 25 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 12 [ALLEGATO N. 10, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 453 (ubicata presso la scuola primaria "Rosmini" in via Cruillas, n. 4) l'Ufficio Centrale ha assegnato 76 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 9 [ALLEGATO N. 13, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 485 (ubicata presso l'ospedale "V. Cervello" in via Trabucco, n. 180) l'Ufficio Centrale ha assegnato 0 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuito 1 [ALLEGATO N. 16, § 35, pag. 32];

§ Nella sezione n. 595 (ubicata presso la scuola primaria "Vitali" in via Inserra, n. 1) l'Ufficio Centrale ha assegnato 69 voti, mentre l'Ufficio elettorale di Sezione ne aveva attribuiti 8 [ALLEGATO N. 14, § 35, pag. 32].

Complessivamente nelle 8 sezioni in contestazione l'Ufficio Centrale ha accertato 249 voti per la lista n. 17 Democratici e Popolari [ALLEGATO N. 3], di contro dai verbali degli uffici elettorali di sezione risultano attribuiti a detta lista nelle medesime sezioni un totale di 94 voti, con una variazione in diminuzione di 155 voti".

3. Il ricorso denuncia pertanto l'illegittimità degli atti impugnati in quanto affetti dai seguenti vizi: "VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, C. 2, E 48, C. 2, COST. – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 4 E 4 TER L.R. 35/1997 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 L.R. 84/1976 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 54, C. 5, D.P.REG. 3/1960 – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI REDAZIONE DEI VERBALI ELETTORALI – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 72, C. 1, D.P.R. 570/1960 –

VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DI CORRISPONDENZA FRA VOTI ATTRIBUITI IN SEDE DI PROCLAMAZIONE E VOTI ATTRIBUITI IN SEDE DI SCRUTINIO – VIOLAZIONE O FALSA APPLICAZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA – ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI, PER GRAVE TRAVISAMENTO E PER INGIUSTIZIA MANIFESTA – ERRONEITÀ DEL COMPUTO DEI VOTI DI LISTA”.

Conclude la ricorrente, osservando che “L’erronea determinazione dei voti di lista ha comportato conseguentemente un non corretto riparto dei seggi tra le liste nell’ambito del gruppo di liste collegate al candidato presidente avente numero d’ordine n. 2 (Michele Maraventano), i cui quattro seggi sono stati così ripartiti: uno alla lista n. 5 Palermo 2022 (quoziente 2.709), uno alla lista n. 11 SX Sinistra Comune (quoziente 1.986), uno alla lista n. 16 Comitati civici (quoziente 1.702) e uno alla lista n. 17 Democratici e popolari (quoziente 1.365) [ALLEGATI N. 2, § 12 ter, pag. 85, E N. 5].

In particolare, in ragione della diversa determinazione dei voti di lista il secondo quoziente della lista n. 5 Palermo 2022 deve salire da 1.354,5 (come determinato dall’Ufficio Centrale nel Prospetto dei quozienti Mod. n. 42 Q/1 [ALLEGATO N. 5]) a 1.400,5, mentre il primo quoziente della lista n. 17 Democratici e popolari dovrebbe scendere da 1.365 (come determinato dall’Ufficio Centrale nel Prospetto dei quozienti Mod. n. 42 Q/1 [ALLEGATO N. 5]) a 1.210.

Conseguentemente il quarto quoziente e, quindi, il quarto seggio attribuito al gruppo di liste collegate al candidato presidente Michele Maraventano dovrebbe essere riconosciuto alla lista n. 5 Palermo 2022 e nel suo seno alla odierna ricorrente, posizionatasi al secondo posto della graduatoria di lista e prima dei non eletti, con una cifra individuale di 3.015, pari a 306 voti di preferenza [ALLEGATI N. 2, § 12, pag. 69, E N. 6].

Alla luce di quanto esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 130, comma 9, c.p.a.,

il risultato delle elezioni del Consiglio circoscrizionale della VI Circoscrizione del Comune di Palermo dovrà essere corretto attribuendo un secondo seggio alla lista n. 5 Palermo 2022, e pertanto proclamando eletta alla carica di consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo la ricorrente Ida Acanfora, in sostituzione del candidato Michele Manfredi Cannella, illegittimamente proclamato eletto dall'Ufficio Centrale".

4. Il Comune di Palermo, costituendosi in giudizio, ha affidato i propri argomenti di difesa alla produzione della relazione di controdeduzione sul ricorso in esame, denominata "Relazione Ufficio Centrale Elettorale" (sciolto in data 29 giugno 2017), redatta in data 15 settembre 2017 e sottoscritta dall'avv. Paola Marchetta, allegata ai documenti depositati all'atto della costituzione nel presente giudizio (allegato n. 5 alla produzione del 3 ottobre 2017), e riservandosi di ulteriormente dedurre e produrre.

In detta relazione si afferma – in relazione alle criticità nel computo dei voti prospettate in ricorso – che:

"Al verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale (Mod. n. 41 – Q) veniva allegata una relazione facente parte integrante del verbale stesso (V. all. n. 11), con cui venivano spiegate le criticità riscontrate durante le operazioni di verifica del risultato elettorale svolte dall'Ufficio e i criteri utilizzati per superare tutte le lacune, gli errori, e le anomalie, riscontrate nei verbali degli Uffici Elettorali di Sezione (MOd. n. 39 – Q)";

"il ricorso al TARs proposto dalla candidata Acanfora Ida, tuttavia non tiene conto della suddetta relazione (All. n. 11 del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale)".

5. In considerazione di tali affermazioni, con ordinanza collegiale n. 2435/2017, integrata dalla successiva ordinanza n. 2726/2017, è stata disposta, fra l'altro, l'acquisizione del "verbale dell'ufficio elettorale centrale (41/Q), in originale, con allegata la relazione integrativa cui fa specifico riferimento la relazione prodotta in

giudizio dal Comune di Palermo (e che tuttavia non è stata prodotta dalla difesa comunale)”.
1

In esecuzione di tale ordine istruttorio è stato acquisito il ridetto verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale (Mod. n. 41 – Q), il quale però presenta soltanto n. 10 allegati.

Quindi – *“ritenuta la perdurante necessità, ai fini del decidere, in considerazione del tenore delle richiamate difese comunali, dell’acquisizione della relazione integrativa del verbale dell’Ufficio centrale elettorale, citata della Relazione dell’Ufficio centrale elettorale in data 15 settembre 2017 (prodotta in giudizio dal Comune di Palermo) – con successiva ordinanza collegiale istruttoria n. 1071 del 14 maggio 2018 la Sezione ha reiterato il predetto ordine istruttorio, “disponendo l’acquisizione, da parte del Comune di Palermo, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, della relazione integrativa del verbale dell’Ufficio centrale elettorale, citata della Relazione dell’Ufficio centrale elettorale in data 15 settembre 2017, ovvero l’acquisizione da parte della medesima amministrazione di documentati chiarimenti in merito alla surriportata affermazione (e sui documenti cui la stessa rinvia) contenuta nella indicata relazione del 15 settembre 2017 (prodotta in giudizio proprio dal Comune di Palermo), con la precisazione che il Collegio potrà trarre argomenti di prova - ai sensi dell’art. 116, cpv., cod. proc. civ. – dall’adempimento di tale incombente istruttorio e comunque dal complessivo contegno processuale della parte resistente”.*

In adempimento di tale ordinanza il Comune di Palermo produceva in giudizio in digitale, in data 6 giugno 2018, la relazione dell'avv. Marchetta del 15 settembre 2017 già prodotta in cartaceo il 3 ottobre 2017.

6. Così ricostruito l'iter processuale, risultano evidenti le seguenti circostanze, dirimenti ai fini della decisione:

- la relazione sottoscritta dall'avv. Marchetta in data 15 settembre 2017 è un atto redatto a seguito della presentazione del ricorso in esame, per controdedurre sullo

stesso: come si evince sia dal chiaro tenore letterale che dalla data della sua formazione (successiva rispetto alle operazioni elettorali); non è, dunque, un atto né un documento del procedimento elettorale, ma un atto dell'amministrazione resistente contenente argomenti di difesa rispetto alle tesi su cui poggia il ricorso;

- detta relazione invero rinvia alle risultanze di un atto del procedimento elettorale, l'allegato 11 al verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale (Mod. n. 41 - Q), costituito da una relazione integrativa con la quale l'Ufficio avrebbe spiegato - non con funzione difensiva - le ragioni delle incongruenze che oggi vengono dedotte in ricorso;

- tale allegato, su cui poggiano le difese comunali, non è mai stato prodotto in giudizio: né a seguito dell'istruttoria disposta da questo Tribunale con riferimento agli atti del procedimento elettorale, né allorché si è specificamente onerato il Comune di Palermo di versare in atti un documento richiamato dalla relazione dell'avv. Marchetta prodotta dalla stessa difesa comunale;

- la difesa comunale, dopo una generica contestazione (nella memoria depositata il 3 ottobre 2017), con mera formula di stile, della fondatezza delle censure proposte con il ricorso in esame, non ha esercitato la riserva, contenuta nella medesima memoria, di "ulteriormente documentare ed integrare" le proprie difese: né ha adempiuto agli specifici ordini istruttori impartiti - anche con avviso *ex art.* 116, cpv., cod. proc. civ. - con riferimento agli specifici documenti menzionati nella relazione prodotta dalla stessa difesa.

7. Date le superiori premesse, è evidente che nessuna valenza probatoria può attribuirsi alla citata relazione sottoscritta dall'avv. Marchetta, per le ragioni che si sono sopra indicate: essa, redatta in funzione difensiva in relazione al ricorso in esame, è un atto proveniente dall'amministrazione resistente e non è un atto né un documento del procedimento elettorale.

La stessa richiama nel suo contenuto un atto del procedimento elettorale che, se prodotto, avrebbe dato prova di fatti che a quel punto, se difforni da quanto

dichiarato in ricorso dalla ricorrente, avrebbero onerato quest'ultima della proposizione di querela di falso avverso il medesimo atto.

Tale richiamo non può tuttavia assegnare alla relazione *de qua* la medesima valenza probatoria del documento – peraltro non individuato fra gli atti del procedimento - cui essa rinvia.

Infatti, non solo tale atto (l'allegato 11 al verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale, Mod. n. 41 – Q) non è stato rinvenuto, né ne è stata provata la stessa esistenza, ma l'amministrazione resistente, specificamente onerata con la citata ordinanza istruttoria n. 1071/2018 di produrlo in giudizio ovvero di rendere *“documentati chiarimenti in merito alla surriportata affermazione (e sui documenti cui la stessa rinvia) contenuta nella indicata relazione del 15 settembre 2017 (prodotta in giudizio proprio dal Comune di Palermo)”*, si è limitata a produrre di nuovo in giudizio la relazione già versata in atti.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., espressamente richiamato nella citata ordinanza istruttoria n. 1071/2018, i fatti posti a fondamento del ricorso possono darsi per dimostrati in giudizio.

Si tenga presente che le censure proposte nel presente ricorso poggiano non già su valutazioni in merito alle espressioni di voto, ma unicamente su fatti: segnatamente, su discordanze numeriche tra i verbali degli uffici elettorali di sezione e il verbale dell'Ufficio Centrale, analiticamente specificate con indicazione altrettanto analitica della base documentale di supporto.

Tali discordanze inficiano il risultato elettorale per le ragioni, meramente aritmetiche, esposte in ricorso, e che si sono richiamate *supra*, al punto 2: la materia del contendere si limita pertanto alla verifica fattuale della sussistenza di tali discordanze, che non solo risulta dai documenti versati in atti dal ricorrente, ma che è confermata dalla citata relazione redatta dall'avv. Marchetta (che fa riferimento a “criticità”, lacune”, “errori” ed “anomalie riscontrate nei verbali degli Uffici elettorali di Sezione”).

Il *thema decidendum* si sarebbe dunque spostato su di un profilo non fattuale ma

stesso: come si evince sia dal chiaro tenore letterale che dalla data della sua formazione (successiva rispetto alle operazioni elettorali); non è, dunque, un atto né un documento del procedimento elettorale, ma un atto dell'amministrazione resistente contenente argomenti di difesa rispetto alle tesi su cui poggia il ricorso;

- detta relazione invero rinvia alle risultanze di un atto del procedimento elettorale, l'allegato 11 al verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale (Mod. n. 41 - Q), costituito da una relazione integrativa con la quale l'Ufficio avrebbe spiegato - non con funzione difensiva - le ragioni delle incongruenze che oggi vengono dedotte in ricorso;

- tale allegato, su cui poggiano le difese comunali, non è mai stato prodotto in giudizio: né a seguito dell'istruttoria disposta da questo Tribunale con riferimento agli atti del procedimento elettorale, né allorché si è specificamente onerato il Comune di Palermo di versare in atti un documento richiamato dalla relazione dell'avv. Marchetta prodotta dalla stessa difesa comunale;

- la difesa comunale, dopo una generica contestazione (nella memoria depositata il 3 ottobre 2017), con mera formula di stile, della fondatezza delle censure proposte con il ricorso in esame, non ha esercitato la riserva, contenuta nella medesima memoria, di "ulteriormente documentare ed integrare" le proprie difese: né ha adempiuto agli specifici ordini istruttori impartiti - anche con avviso *ex art.* 116, cpv., cod. proc. civ. - con riferimento agli specifici documenti menzionati nella relazione prodotta dalla stessa difesa.

7. Date le superiori premesse, è evidente che nessuna valenza probatoria può attribuirsi alla citata relazione sottoscritta dall'avv. Marchetta, per le ragioni che si sono sopra indicate: essa, redatta in funzione difensiva in relazione al ricorso in esame, è un atto proveniente dall'amministrazione resistente e non è un atto né un documento del procedimento elettorale.

La stessa richiama nel suo contenuto un atto del procedimento elettorale che, se prodotto, avrebbe dato prova di fatti che a quel punto, se difforni da quanto

valutativo, *id est* sulle possibili ragioni – ove allegate - di tali discordanze e delle relative correzioni: valutazioni che l'amministrazione resistente affida al rinvio ad un documento risultato inesistente.

Rimane dunque insuperata la tesi di parte ricorrente, della esistenza di vizi delle operazioni elettorali che ne hanno inficiato l'esito nei sensi prospettati in ricorso, nonché delle conseguenze in termini di computo del quoziente e di assegnazione dei seggi alle liste.

8. Il ricorso è pertanto fondato, per le ragioni sopra espresse, e come tale va accolto, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Vanno conseguentemente – ai sensi dell'art. 130 cod. proc. amm. - corretti i risultati elettorali nel senso prospettato, e proclamata eletta la ricorrente in luogo del controinteressato.

La presente sentenza va immediatamente trasmessa in copia, a cura della segreteria di questo Tribunale amministrativo regionale, al Sindaco del Comune di Palermo e alla Prefettura di Palermo.

Manda alla Segreteria per la immediata restituzione agli enti competenti degli atti e dei documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l'effetto:

annulla i provvedimenti impugnati;

corregge il risultato delle operazioni elettorali per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio circoscrizionale della VI Circoscrizione del Comune di Palermo, tenutesi l'11 giugno 2017, nel senso di attribuire un secondo seggio alla lista n. 5 Palermo 2022, e di sottrarre corrispondentemente un seggio alla lista n. 17 Democratici e popolari;

proclama, conseguentemente, eletta alla carica di Consigliere della VI Circoscrizione del Comune di Palermo la ricorrente Ida Acanfora, in luogo del controinteressato Michele Manfredi Cannella;

dispone che la presente sentenza venga immediatamente trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Palermo e alla Prefettura, e che sempre a cura della Segreteria vengano restituiti gli atti acquisiti in istruttoria, come indicato in motivazione.

condanna il Comune di Palermo al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro duemila/00, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Tulumello

IL PRESIDENTE
Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO